

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2178

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALVI, SINESIO, COLLEONI, ZANIBELLI, SABATINI, AZIMONTI,
PAVAN, BIANCHI GERARDO, CENGARLE**

Presentata il 25 maggio 1960

Disposizioni sul trattamento previdenziale dei dipendenti dalle Aziende private del gas

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira fundamentalmente ad estendere ai lavoratori (operai e impiegati) dipendenti dalle Aziende private del gas, i criteri stabiliti fin dal 1948 per i dipendenti dalle Aziende municipalizzate dello stesso settore merceologico, criteri che regolano l'ammontare delle pensioni, in rapporto alle variazioni che si verificano nelle retribuzioni dei lavoratori stessi, sia per pattuizione contrattuale a carattere nazionale, sia in conseguenza della variazione automatica dell'indennità di contingenza.

I lavoratori del gas avevano prospettato il problema fino dal 1945 riuscendo ad ottenere (tre anni dopo), che le Aziende municipalizzate applicassero i criteri predetti. Le Aziende private si sono invece limitate ad insufficienti e parziali rivalutazioni delle pensioni più basse, lasciando inalterate le altre e determinando, così, situazioni anacronistiche ed inadeguate. L'azione sindacale nei confronti delle Aziende private del gas venne proseguita dopo il 1948, per un'estensione di quanto ottenuto in materia, dalle Aziende municipalizzate, ma l'atteggiamento degli industriali del gas ha impedito che un tentativo di soluzione compiuto dal

Ministero del lavoro potesse avere un risultato concreto.

Sembra dunque opportuno un intervento del legislatore al fine di evitare che l'acuirsi della controversia possa danneggiare la popolazione, dato il carattere di pubblico servizio che rivestono la produzione e la distribuzione del gas.

La proposta di legge che vi presentiamo non fa che estendere i criteri attualmente vigenti per la variazione automatica delle pensioni nel settore delle Aziende municipalizzate del gas al settore delle Aziende private. Essa consta di tre articoli.

Il primo stabilisce il criterio di variazione delle pensioni in rapporto alle variazioni contrattuali delle retribuzioni e alle variazioni automatiche dell'indennità di contingenza secondo le fluttuazioni del costo della vita. Il secondo stabilisce le quote di rivalutazione da attribuirsi alle pensioni liquidate anteriormente al 31 dicembre 1957 in relazione alle variazioni che si sono verificate nelle retribuzioni e nelle indennità di contingenza dal 1° gennaio 1945 alla data di entrata in vigore della presente legge. Il terzo articolo stabilisce i criteri dell'aumento contributivo a carico dei lavoratori e delle

aziende, nei confronti del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

Le norme proposte non comportano nessun onere immediato per quanto riguarda l'applicazione del congegno di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge, mentre per quanto riguarda l'applicazione dei criteri di rivalutazione stabiliti dall'articolo 2, l'onere è contenuto in misura modesta

rispetto all'effettiva variazione delle retribuzioni e del costo della vita.

Ci auguriamo pertanto, onorevoli colleghi, che di fronte ad un atto di equità e di giustizia che tende a mantenere il potere di acquisto delle pensioni, vorrete dare la vostra adesione alla proposta e che la proposta stessa possa convertirsi in legge ai più presto possibile, onde esaudire la legittima aspettativa dei lavoratori interessati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1960, le pensioni spettanti al personale dipendente dalle Aziende private del gas sono annualmente aumentate di una percentuale pari a quella complessiva delle variazioni che annualmente si verificheranno nelle retribuzioni minime contrattuali e nella indennità di contingenza.

Tali aumenti decorreranno ogni anno dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 2.

Le pensioni in corso di godimento per il personale dipendente dalle Aziende private del gas alla data di entrata in vigore della presente legge e liquidate entro il 31 dicembre 1957, sono maggiorate, con decorrenza dal 1° gennaio 1960, nella misura percentuale seguente:

il 33 per cento se la liquidazione della pensione è avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1948;

il 29 per cento se la liquidazione della pensione è avvenuta dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1949;

il 25 per cento se la liquidazione della pensione è avvenuta dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1951;

il 20 per cento se la liquidazione della pensione è avvenuta dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1953;

il 17 per cento se la liquidazione della pensione è avvenuta dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 1954;

il 13 per cento se la liquidazione della pensione è avvenuta dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1955:

il 9 per cento se la liquidazione della pensione è avvenuta dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956;

il 7 per cento se la liquidazione della pensione è avvenuta dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957.

La percentuale di aumento sarà calcolata sull'ammontare delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle Aziende private del gas, istituito con legge 1° luglio 1955, n. 638.

Per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1946 la percentuale di aumento sarà, invece, applicata sull'ammontare complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle Aziende private del gas e di quella a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Gli aumenti indicati assorbono quelli previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 3, nonché quelli stabiliti con gli accordi sindacali, stipulati tra le parti nel periodo compreso tra il 1° luglio 1955 e la data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione delle norme precedenti si provvederà, a norma dell'articolo 8 della legge 1° luglio 1955 n. 638, mediante un aumento del contributo che sarà stabilito in base alle risultanze del bilancio tecnico del Fondo di previdenza di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638, secondo la proporzione tra le aliquote a carico dei lavoratori e quelle a carico dei datori di lavoro in atto al 31 dicembre 1958.